



CITTÀ DI TORINO

PROPOSTA DI MOZIONE

OGGETTO: "AGGIORNAMENTO DEL 'REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI. NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI'"  
PRESENTATA IN DATA 19 GIUGNO 2019 - PRIMO FIRMATARIO MALANCA.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- in data 19 settembre 1994 (mecc. 9406015/13) veniva approvato il regolamento per le pubbliche affissioni tramite la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9406015/13), esecutiva dal 14 ottobre 1994;
- tale regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 1 aprile 1996 (mecc. 9600871/13), 2 marzo 1998 (mecc. 9709047/13), 20 dicembre 1999 (mecc. 9909912/13), 26 febbraio 2001 (mecc. 2001 00573/13), 18 febbraio 2002 (mecc. 2002 00277/13), 15 marzo 2004 (mecc. 2004 00184/013), 28 febbraio 2005 (mecc. 2005 00225/013), 28 aprile 2005 (mecc. 2004 08563/013), 30 gennaio 2006 (mecc. 2005 09903/013), 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01316/013), 12 maggio 2008 (mecc. 2008 01249/013), 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01069/013), 30 marzo 2011 (mecc. 2011 01398/013), 30 marzo 2017 (mecc. 2017 00991/013) e 18 marzo 2019 (mecc. 2019 00015/013);
- la normativa nazionale di riferimento è il Decreto Legislativo 507/1993, che a sua volta, per la parte relativa all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, ha subito nel tempo le seguenti modificazioni:
  - errata corrige in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1993 n. 306 (relativo agli articoli 3, 45, 47, 48, 55, 56, 62, 72 e 77);
  - il Decreto Legge 27 agosto 1994 n. 515 (in S.O. n. 122 alla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1994 n. 201), nel testo introdotto dalla legge di conversione 28 ottobre 1994, n. 596 (in Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1994 n. 253), ha disposto (con l'articolo 3-bis) la modifica degli articoli 9, 50 e 56;
  - il Decreto Legge 28 giugno 1995, n. 250 (in Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1995 n. 150), nel testo introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 349 (in Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1995, n. 196), ha disposto (con l'articolo 1) la modifica degli articoli 25, 27, 33, 36, 50, 56, 58 e 72;

- la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (in S.O. n. 255/L relativo alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997 n. 302) ha modificato (con l'articolo 49) gli articoli 8, 50 e 61;
- il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 (in S.O. n. 4/L relativo alla Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998 n. 5) ha modificato (con l'articolo 12) gli articoli 23, 24, comma 1, 53 e 76;
- il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 (in Gazzetta Ufficiale 1 luglio 1998 n. 151) ha disposto (con l'articolo 4) la modifica degli articoli 24 e 76;

#### RILEVATO CHE

- nel 2018 la Polizia Municipale ha ricevuto e dato seguito a circa 8.000 segnalazioni, di varie tipologie, ivi comprese quelle sulle presunte violazioni del regolamento 148;
- nell'incontro tenutosi il 20 maggio 2019 tra dirigenti e funzionari dei reparti della Polizia Municipale interessati ai controlli e le associazioni dei commercianti, si fa riferimento alle possibili interpretazioni complesse del regolamento affissioni che porterebbero al sanzionamento, pur non trattandosi di violazioni "di norme palesi e da tutti conosciute", per comportamenti presumibilmente assunti in buona fede;

#### CONSIDERATO CHE

- sia fondamentale adottare tutte le iniziative e soluzioni che impediscano il verificarsi di violazioni ai regolamenti comunali commesse in modo inconsapevole dai cittadini;
- deve essere tutelato il diritto alla libertà di opinione e di espressione dei cittadini, come recita l'articolo 19 della "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" e l'articolo 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

#### IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta a:

- 1) modificare il regolamento 148 per semplificare e chiarire le regole e le norme di riferimento per i messaggi diversi da quelli "diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato", come previsto dal citato Decreto Legge 507/1993;
- 2) verificare che le condizioni in cui si vorrà prevedere che possa essere espressa l'opinione politica o ideologica dell'esercente non siano in contrasto con la normativa vigente in materia di propaganda elettorale;

- 3) provvedere ad una sufficiente pubblicità a cittadini ed associazioni rappresentative dei negozianti e ad un'adeguata informazione al personale preposto alla vigilanza affinché non ci debbano essere dubbi interpretativi al riguardo né la possibilità di commettere errori in buona fede.

F.to: Roberto Malanca  
Damiano Carretto